DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE VOGHERA
30 GEN 2018
1567

N° [redacted]/17 Reg. S1 N° [redacted]/2018 R.S3

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
MILANO

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:

Dott.ssa E. GORRA Presidente
Dott. M. ODORISIO Magistrato di Sorveglianza
Dott.ssa L. SIGNORINO Esperto componente
Dott.ssa E. MARIANI Esperto componente

Udienza del:

Redatto F.C. il

Depositata in Cancelleria il

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che [redacted], nato a [redacted] il [redacted] detenuto presso la Casa Circondariale di Voghera in espiazione della pena dell'ergastolo determinata con Cumulo Procura Generale Palermo del [redacted]/2010, N. [redacted]/2005 siep PG, ha avanzato istanza tendente ad ottenere il beneficio della semilibertà previo riconoscimento del presupposto della impossibilità della collaborazione con la giustizia; che il suddetto, regolarmente citato a comparire dinanzi a questo Tribunale è comparso all'odierna udienza; che il P.M. ed il difensore hanno concluso come in atti;

osserva quanto segue:

[redacted], che attualmente fruisce del beneficio dei permessi premio, ha presentato istanza di semilibertà previo riconoscimento del presupposto della impossibilità della collaborazione con la giustizia.
In data 14.12.17, veniva disposto rinvio all'odierna udienza al fine di richiedere alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e alla Direzione Nazionale

Antimafia:

1) Se, con riferimento agli episodi criminosi, per la posizione rivestita dal soggetto, vi fossero all'epoca spazi che avrebbero consentito allo stesso di fornire all'Autorità Giudiziaria un'utile collaborazione;

2) Se l'eventuale collaborazione fornita ora possa considerarsi comunque utile o, viceversa, se per essere stati i fatti e le responsabilità integralmente accertati, non vi sia spazio – ai sensi dell'art. 4 bis c. 1 bis OP - per una attuale utile collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Per l'odierna udienza è pervenuta la risposta della Direzione nazionale antimafia nella quale si riferisce quanto segue.

"Valutate le informazioni pervenute con nota del 27/12/2017 dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo si comunica quanto segue.

La spiccata pericolosità sociale di [redacted] si desume dalle numerose sentenze di condanna anche alla pena dell'ergastolo oltre che per il delitto di cui all'articolo 416 bis CP quale esponente di rilievo della famiglia mafiosa di [redacted] inserita nel mandamento di [redacted], soprattutto per diversi omicidi.

Il detenuto non ha mai manifestato alcuna volontà di collaborare con l' Autorità Giudiziaria, laddove la sua collaborazione, all'epoca del suo arresto, avrebbe garantito un decisivo contributo alla ricostruzione degli assetti e alle violente dinamiche interne all'organizzazione mafiosa che hanno condotto alla guerra di mafia di [redacted] dei primi anni 90, all'esito della quale sono stati consumati numerosi omicidi.

Pertanto un eventuale collaborazione fornita oggi da parte del condannato risulterebbe di particolare utilità sia per disvelare il completo organigramma del sodalizio mafioso dell'epoca, ma soprattutto per identificare tutti gli autori dei numerosi omicidi, alcuni dei quali sono rimasti ignoti.

La biografia criminale e la posizione dirigenziale acquisita da [redacted] nell'organizzazione mafiosa costituiscono indici effettivi di pericolosità qualificata, dai quali è possibile desumere la specifica capacità non solo di intrattenere rapporti con il clan di appartenenza in corso di detenzione, ma anche della particolare rilevanza del tipo di relazioni potenzialmente recuperabili con personaggi di sicuro rilievo nell'ambito del territorio di riferimento."

Premesso che il detenuto risulta essere stato condannato per reati assolutamente ostativi alla concessione della misura alternativa richiesta ai sensi dell'articolo 4

ed altri).

Anche se tale assunto non appare, ictu oculi, infondato, esso non è in grado di superare quanto espresso a chiare lettere dall'organo investigativo secondo cui "*anche oggi una sua collaborazione sarebbe utile*".

A fronte di ciò il detenuto può, ancora oggi, offrire una sua utile attuale collaborazione per fornire e chiarire tutti gli elementi in relazione ai quali sussistono, come affermato dalla DNA e dalla DDA di Palermo, spazi di collaborazione.

La stessa DNA non potrà che sentire l'interessato posto che lo stesso-come affermato dall'organo investigativo- è a conoscenza di fatti integranti estremi di reato non ancora accertati; naturalmente qualora in futuro, effettivamente, [redacted], a fronte di un'offerta collaborativa, non sarà ascoltato dagli organi investigativi competenti, l'accertamento della impossibilità della collaborazione potrà dirsi quasi "in re ipsa".

Tuttavia, allo stato - pur dando atto al [redacted] del buon percorso trattamentale - non può essere ritenuto sussistente il presupposto della impossibilità della collaborazione invocato nell'istanza.

L'istanza di accertamento della impossibilità della collaborazione deve pertanto essere rigettata e, conseguentemente, l'istanza di semilibertà deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

RIGETTA

L'istanza di accertamento dell'impossibilità della collaborazione

DICHIARA

Inammissibile l'istanza di semilibertà.

Milano, li 23/1/18
Il magistrato di sorv. est.
Dott. Marco Odorisio

Depositato in Cancelleria
il 29-01-2018
Il Funzionario Giudiziario
d.ssa Anna Castiello

Il Presidente

CASA CIRCONDARIALE VOGHERA
Ufficio Matricola
Corpo di Polizia Penitenziaria
In data 7/1/18 alle ore 8:35
ho notificato il presente atto all'interessato
mediante consegna di copia a mani proprie
Il ricevente [redacted] L'Uff./Ag.te di P.G.

Per Copia Conforme
MILANO, li 29-01-2018
Funzionario Giudiziario
d.ssa Anna Castiello

bis comma 1 OP, ritiene il Collegio che non possa ritenersi sussistente, allo stato, il presupposto della impossibilità della collaborazione con la giustizia.

Deve premettersi che la valutazione oggettiva in ordine all'accertamento dell'inutilità o impossibilità della collaborazione deve esser operata con riferimento al momento in cui si instaura il procedimento di sorveglianza ritenendosi irrilevante l'atteggiamento soggettivo del condannato al momento del processo, secondo quanto indicato nella sentenza Corte Costituzionale n. 68/95 e dalla stessa Cassazione (Sentenza 17812/2008), secondo cui non si può precludere al condannato l'accesso ai benefici sulla base di una condotta che sia diventata ormai inesigibile

La nota della DNA è chiarissima nell'indicare la sussistenza di uno spazio per l'attuale collaborazione, anche se non vengono indicati specificamente i fatti, le circostanze, le responsabilità del condannato o di altri soggetti in ordine ai quali [redacted] potrebbe fornire attualmente utile collaborazione.

Osserva il Collegio che i fatti in ordine ai quali un soggetto può fornire utile collaborazione, ai sensi dell'articolo 4 bis OP, non sono naturalmente i fatti già accertati, ma inevitabilmente, fatti a questi connessi ed in relazione ai quali durante le indagini, sono emersi spunti investigativi (se non fosse emerso alcun elemento non risulterebbe nulla, ancora, da accertare) e che tuttavia non sono stati accertati per mancanza di ulteriori elementi o di riscontri che il condannato potrebbe fornire; spunti investigativi che a suo tempo non trovarono uno sbocco processuale e che pertanto non furono oggetto di accertamento con sentenza irrevocabile e che il TDS mai potrà rinvenire nel titolo in esecuzione, in quanto reperibili soltanto mediante accesso agli atti di indagine.

Solo l'autorità che ha proceduto alle indagini è in grado di affermare se questo quadro (di specifici fatti o responsabilità suscettibili di attuale accertamento) sia sussistente: l'autorità procedente, a tal proposito ha fornito una risposta positiva, pur non circostanziandola.

Nella memoria difensiva si afferma che l'impossibilità della collaborazione deriva dal fatto che i fatti e le condotte criminali per i quali il soggetto è stato condannato sono stati ampiamente rivelati a suo tempo attraverso il contributo dei collaboratori di giustizia che rivestivano, nell'ambito dell'associazione mafiosa, una posizione di più alto rango rispetto all'istante [redacted],
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted]

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

SIUS 2017/[redacted]

Ord. 2018/[redacted]

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con la partecipazione dei seguenti componenti:

ILARIA P. M. MAUPOIL		PRESIDENTE
ANDREA CREMA		Magistrato di Sorveglianza estensore
ELENA GALLIENA		ESPERTO
CLAUDIA POLLI		ESPERTO

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento chiamato all'udienza del 01/02/2018 e instaurato ai sensi degli artt. 58 ter o.p. e 678 – 666 c.p.p. nei confronti di

[redacted] nato il [redacted] in [redacted] ([redacted])

Luogo Detenzione: Casa Reclusione di Milano – I C.R. OPERA

Titolo Esecutivo N° SIEP [redacted]/98 Cumulo Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del 8/5/2006

Oggetto: **Accertamento inesigibilità della collaborazione ex art. 58 ter o.p.**

Sentite le parti e visti gli atti,

OSSERVA

[redacted] – che sta espiando un cumulo all'ergastolo comprensivo di una sentenza per una tentata rapina aggravata e detenzione e porto illegale di armi, una condanna per violazione delle misure di prevenzione e una sentenza per associazione mafiosa e plurimi omicidi aggravati, tentati o consumati, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, per fatti commessi tra il 1989 e il 1991 – ha chiesto l'accertamento dell'impossibilità di utilmente collaborare in relazione ai reati che sta espiando, essendo già state accertate tutte le responsabilità, ai fini dell'ammissione ad un permesso premio: ha inoltre allegato di avere effettuato un percorso di revisione critica e di non avere più rapporti con la consorteria criminosa di appartenenza, peraltro smantellata da tempo.

La nota della Questura di Trapani non riferisce di concreti elementi indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata.

Le note della D.D.A. di Palermo e della D.N.A. riferiscono che il soggetto non ha mai collaborato, potrebbe offrire un contributo sulla guerra di mafia svoltasi ad [redacted] negli anni 90' ed è appartenuto a consorteria ancora vitale sul territorio.

La nota della D.D.A. riferisce che non sono emersi elementi indicativi di collegamenti attuali.

Non vi sono pendenze a Milano.

***

L'istanza di accertamento della collaborazione inesigibile – su cui sussiste la competenza a provvedere in via incidentale di questo Tribunale in relazione alla preannunciata presentazione di un'istanza di permesso premio (cfr. Cass. 26567/17) – merita accoglimento.

Dalla lettura delle due sentenze di appello relative ai reati ostativi per i quali è stato condannato (Corte di Assise di Appello di Palermo del 11/10/1997 e del 28/07/1995) emerge che le vicende criminose imputate a [redacted] – grazie, soprattutto alle dichiarazioni di due correi che hanno collaborato – sono state compiutamente acclarate quanto a protagonisti e modalità di azione: sono state proprio le concordanti e minuziose dichiarazioni di due di coloro che hanno partecipato ai crimini a consentire di individuarne – senza significativi vuoti ricostruttivi – gli autori e le modalità di esecuzione.

Si tratta infatti di una serie ben individuata di omicidi, tentati o consumati, e di reati ad essi correlati che si inseriscono nel tentativo, circoscritto temporalmente, del gruppo criminoso di cui [redacted] ha fatto parte, unitamente ad altri correi tutti identificati (tra cui i due soggetti che hanno reso dichiarazioni etero e autoaccusatorie) legati alla famiglia dei [redacted] di sopraffare la famiglia malavitosa di [redacted] (che aveva l'appoggio dei "corleonesi" di [redacted]), tentativo che ha avuto un esito infausto a causa dell'eliminazione fisica o dell'arresto di tutti i componenti dell'emergente clan.

La lettura delle sentenze consente di pervenire alla conclusione che in relazione a quelle specifiche vicende delittuose per le quali vi è stata condanna nulla di rilevante rimanga da acclarare e, dunque, nulla di utile potrebbe riferire oggi [redacted].

Sul punto va osservato che, in senso contrario, non è valorizzabile quanto sostenuto nelle note della D.D.A. di Palermo e della D.N.A., secondo cui [redacted] potrebbe tuttora fornire un contributo di conoscenza in ordine alla guerra di mafia svoltasi all'inizio degli anni 90' ad [redacted] (in cui si inseriscono le vicende per cui è stato condannato), poiché secondo il costante e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. 43391/2014) l'inesigibilità di un'utile collaborazione va apprezzata in relazione alle specifiche vicende per cui vi è stata condanna e non alle indeterminabili e ipotetiche ulteriori vicende delinquenziali di cui potrebbe essersi macchiata l'organizzazione criminosa (e di cui dunque potrebbe riferire l'appartenente ad essa).

Resta da evidenziare che l'accertamento dell'assenza di legami attuali con la criminalità organizzata compete invece al magistrato di sorveglianza a cui viene richiesto un beneficio (cfr. Cass. 26567/17 cit.).

In questa sede va tuttavia incidentalmente osservato che non pare corretto quanto evidenziato nelle note di cui sopra, secondo cui [redacted] potrebbe tuttora riallacciare legami con il contesto criminoso di appartenenza, stante la persistente vitalità del fenomeno mafioso nel territorio di origine, poiché si tratta di una generica conclusione che – a prescindere dall'importante e reale percorso di revisione critica svolto da [redacted], quale emerge nell'aggiornamento della relazione di sintesi, che già solo basterebbe a tacciare una tale conclusione – sembra basata su di una aspecifica presunzione piuttosto che sull'analisi dell'effettivo ruolo rivestito da [redacted] e sulla sorte della consorteria cui è appartenuto, posto che ha fatto parte del gruppo criminoso perdente, definitivamente dispertosi all'esito dello prolungato scontro con quello rivale all'epoca affiliato al gruppo a lungo egemone dei "corleonesi", a sua volta legato alla mafia trapanese facente capo all'allora emergente [redacted] (che peraltro, a differenza di [redacted], non risulta mai citato nelle sentenze), tuttora operante nel territorio de quo e citato nelle note della D.D.A. e della D.N.A.

Sicchè, fatti salvi gli imponderabili effetti del decorso di un così rilevante lasso di tempo, del verosimile avvicendarsi di tanti protagonisti e del succedersi di ignote dinamiche criminose, vi è semmai da presumere il contrario di quanto riportato nelle note, e cioè che l'attuale gruppo criminoso egemone nel territorio trapanese potrebbe in qualche modo essere ancora ostile a [redacted].

P.Q.M.

Sulle difformi conclusioni del Procuratore Generale,

visti gli artt. 4 bis, 58 ter e 69 Ord. Pen.,

ACCERTA

In via incidentale l'impossibilità di utile collaborazione con la giustizia da parte di [redacted] in relazione ai fatti di cui alle condanne della Corte di Appello di Assise di Palermo del [redacted] e del [redacted].

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio in Milano il 01/02/2018.

Il Magistrato est.

Dr. Andrea Crema

Il Presidente

Dr.ssa Ilaria P. M. Maupoil

Depositato in Cancelleria

Il 06 – 02 – 2018

Il Funzionario Giudiziario

D.ssa Anna Castiello

notificato il 14 – 02 – 2018 alle ore 09:30

Per Copia Conforme

Milano, lì 07 – 02 - 2018

Funzionario Giudiziario

D.ssa Anna Castiello